Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 gennaio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 1 DEL 2 GENNAIO 1962:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

(8220)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 15 dicembre 1961 alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Jordan Pani il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Albania.

(8665)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1961, n. **1343.**

Contributo annuo a favore del Centro nazionale di studi alfieriani di Asti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa al Centro nazionale di studi alfieriani di Asti, istituito con regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2021, una dotazione annua di lire 8 milioni, a partire dal 1° luglio 1961, facente carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 dicembre 1961, n. **1344.**

Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1961, n. **1345.**

Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Art. 2.

Sezione speciale del collegio medico-legale.

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa — sempre che la

emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonchè di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro per la difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.

Art. 3.

Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

Art. 4.

Elevazione dei limiti di somma.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 5.

Delegazioni regionali.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Art. 6.

Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 7.

Titolari e reggenti le Delegazioni regionali.

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

Art. 8.

Coordinamento del controllo.

I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 9.

Personale di dattilografia.

E' istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella *F* allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

Art. 10.

Ordinamento del personale di magistratura.

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

presidente;
presidenti di Sezione e procuratore generale;
consiglieri e vice procuratori generali;
primi referendari;
referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario *ad personam*) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anno dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 11.

Funzioni dei primi referendari e referendari.

I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

Art. 12.

Nomine a referendario.

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.

Alla lettera *a*) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole « della regia università di Roma ».

Art. 13.

Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale.

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Art. 14.

Sezioni del Consiglio di Presidenza.

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) del presidente della Corte, che la presiede;

b) del procuratore generale;

c) dei primi nove presidenti di sezione secondo lo ordine del ruolo.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta:

a) del presidente della Corte, che la presiede;

b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;

c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;

d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;

e) del primo vice procuratore generale secondo lo ordine del ruolo;

f) del segretario generale, con funzioni di relatore.

Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

Art. 15.
Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni.

I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16.
Carriera del personale di segreteria e di revisione.

La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario o revisore;

Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

Vice segretario o vice revisore.

Art. 17.
Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione.

Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario ».

Art. 18.
Istituzione della qualifica di archivista superiore.

E' istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19.
Compensi per lavoro straordinario.

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia.

Art. 20.
Consigli di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia.

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 21.
Commissione di disciplina

Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria, la Commissione di

disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia.

Art. 22.
Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura.

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 23.
Ruoli organici del personale di magistratura.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella *B* allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 21 marzo 1953, n. 161.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

Art. 24.
Ruoli organici del personale non di magistratura.

I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle *D, E, G* allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 25.
Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati.

Il limite di età fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

Art. 26.
Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di revisione si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39.

Il personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo può, entro il medesimo termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra Amministrazione statale.

Sulle domande provvede, entro i successivi sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento.

Ai trasferimenti disposti in virtù del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 27.
Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.

Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso della facoltà ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, è inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera e intercalandosi secondo l'anzianità di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche stesse ai sensi del successivo articolo 32.

Qualifiche del ruolo transitorio di revisione	Qualifiche della carriera direttiva
Ispettore capo di revisione	Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;
Direttore di revisione	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Direttore di sezione	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Segretario capo	Vice Direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 28.
Disposizioni sul ruolo aggiunto della carriera direttiva

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra Amministrazione statale.

Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

Il personale che non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.

Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, può conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal precedente terzo comma è riconosciuto il diritto di essere — a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge — trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prenderà posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio. Al detto inquadramento sarà provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 29.

Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

Art. 30.

Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Art. 31.

Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto

Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonchè quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito allo espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica.

Art. 32.

Inquadramento nella carriera direttiva

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 29 e 31 è inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:

Qualifiche della carriera di concetto	Qualifiche della carriera direttiva
Segretario capo o revisore capo;	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Segretario principale o revisore principale;	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Primo segretario o primo revisore	Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe, limitatamente ai posti di cui al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 35.

Art. 34.

Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di Sezione della Corte dei conti ed è composta di due consiglieri e di due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

La Commissione esaminatrice ultimerà i lavori entro sei mesi dalla nomina.

Art. 35.

Inquadramento nella nuova carriera di concetto

Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

Art. 36.

Conferimento dei posti disponibili nella carriera di concetto

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 37.

Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 38.

Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, semprechè quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte.

Art. 39.

Riduzione del limite di anzianità

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

Art. 40.

Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari

I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari.

Art. 41.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, semprechè risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età.

I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 42.

Abrogazione di norme

Sono abrogati:

l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Art. 43.

Norme in materia di trattamento economico

Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.

Art. 44.

Delega al Governo per l'emanazione di testi unici

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative allo ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte.

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:

1) una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contradditorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi;

2) una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche con opportune innovazioni tecniche, renda più rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi;

3) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facoltà di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti.

I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonchè — per il compedio di norme relative al procedimento nei giudizi — di due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.

Art. 45.

Copertura della spesa

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Sedi	Circoscrizioni
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino.
BARI	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
CAGLIARI	Cagliari, Nuoro, Sassari.
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
FIRENZE	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
L'AQUILA	Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
NAPOLI	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
PERUGIA	Perugia, Terni.
PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
POTENZA	Matera, Potenza.

Sedi	Circoscrizioni
Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
Torino	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
Trento	Bolzano, Trento.
Trieste	Gorizia, Trieste, Udine.
Venezia	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Tabella *B*

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	70
Vice procuratori generali	10
Primi referendari	203
Referendari	230
Totale	529

Tabella *C*

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	4
Consiglieri	17
Vice procuratori generali	2
Primi referendari	48
Referendari	30
Totale	101

Tabella *D*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E DI REVISIONE

Carriera direttiva

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione	10
500	Direttori di segreteria di 1ª classe e direttori di revisione di 1ª classe	40
402	Direttori di segreteria di 2ª classe e direttori di revisione di 2ª classe	110
325	Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione	120

Carriera di concetto

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Segretari e revisori	153
229	Segretari aggiunti e revisori aggiunti	172
202	Vice segretari e vice revisori	
	Totale	605

Tabella *E*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivisti superiori	12
271	Archivisti capi	80
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti	250
180	Applicati	317
157	Applicati aggiunti	
		859
271	Assistente alla vigilanza	1
	Totale	860

Tabella *F*

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Qualifica	Numero dei posti
Dattilografi	30

Tabella *G*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Personale addetto agli uffici

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	10
173	Commessi	40
159	Uscieri capi	110
151	Uscieri	113
142	Inservienti	
	Totale	273

Personale tecnico

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	15
	Totale	16

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Delimitazione della Zona portuale interna di Rezzonico (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Rezzonico (lago di Como), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Rezzonico, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 6/C dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 2334 (pontile), la particella 2892 (molo) e lo specchio d'acqua antistante alle particelle suddette.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago della piazza del Lago e dal limite verso lago delle particelle 193 e 192;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine nord-est della particella 192;

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine fra la particella 223 e la piazza del Lago;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti su descritti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto in Como.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1961
Registro n. 85 bilancio Trasporti, foglio n. 64

(8577)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1961.

Delimitazione della Zona portuale interna di Pianello (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pianello (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Pianello Lario è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 16 e 18 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 8184 (pontile) e uno specchio d'acqua antistante al pontile suddetto.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B*: verso terra:

dal limite verso lago delle particelle 2389, 2388 e 106;

dal limite verso lago del piazzale antistante al pontile;

dal limite verso lago delle particelle 107, 115, 116 e 81;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 81 e 121;

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 2389 e 2388;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione

interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 14 giugno 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1961
Registro n. 85 bilancio Trasporti, foglio n. 63

(8576)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle isole della Laguna veneta: La Certosa, Le Vignole, Poveglia, San Secondo e San Giorgio in Alga, site nell'ambito del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le isole della Laguna veneta: La Certosa, Sant'Erasmo, Le Vignole, Poveglia, San Secondo, San Giorgio in Alga, site nell'ambito del comune di Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Venezia, dall'Ordine interprovinciale degli architetti di Venezia, dall'Ordine degli ingegneri di Venezia, dall'avv. Enzo Milner, dall'avv. Ugo Mulacchiè, dall'Ordine provinciale degli agricoltori e da un gruppo di agricoltori e abitanti nell'isola di Sant'Erasmo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che le isole predette hanno notevole interesse pubblico perchè conservano, fra l'altro, ancora oggi notevoli masse di verde emergenti dalle acque della Laguna veneta, con le loro caratteristiche tradizionali casette variamente distribuite, con i pittoreschi tortuosi canali interni dotati di piccoli rudimentali approdi, cosidetti « Cavane », costituiscono un impareggiabile insieme di interessantissime e suggestive vedute panoramiche di eccezionale bellezza naturale, degna cornice allo specchio lagunare di Venezia;

Decreta:

Le isole della Laguna veneta: La Certosa, Sant'Erasmo, Le Vignole, Poveglia, San Secondo e San Giorgio in Alga, site nel comune di Venezia, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia;

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

VERBALE

della seduta tenuta il 23 ottobre 1959, alle ore 10 presso una sino, Le Vignole, Poveglia, San Secondo, San Giorgio in Alga, proposta vincolo panoramico.

Ordine del giorno

1) VENEZIA - Isole della Laguna veneta: La Certosa, Sant'Erasmo, Le Vignole, Povegia,l San Secondo, San Giorgio in Alga proposta vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla lettura del precedente verbale 9 ottobre 1959, procedendo all'esame degli argomenti posti al presente ordine del giorno:

1) VENEZIA - Isole della Laguna veneta: La Certosa, Sant'Erasmo, Le Vignole, Poveglia, San Secondo, San Giorgio in Alga, proposta vincolo panoramico.

(*Omissis*).

In breve, visto che i rappresentanti militari non si sono opposti, all'unanimità, la Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, delibera di proporre l'apposizione del vincolo sulle isole di:

LA CERTOSA, col suo forte, detto Sant'Andrea, cinto all'intorno da una monumentale mura a grossi macini bugnati; opera del Sanmicheli, sec. XVI;

SANT'ERASMO, un tempo antico porto, ove a dimora insistevano folti pini che servivano di orientamento ai naviganti per entrare nei porti di Venezia;

LE VIGNOLE, col caratteristico e pittoresco canale interno che l'attraversa; tale denominazione ha origine dalle ampie vigne che vi fiorivano un tempo, come del resto in varie parrocchie di Venezia;

POVEGLIA, anticamente chiamata Popilia; forse per i pioppi che vi dimoravano. Attualmente si conserva ancora il vecchio campanile cuspidato dall'antica chiesa di San Vitale;

SAN SECONDO, ove un antico monastero fu sede delle suore Benedettine nel 1034, esistito fino al 1535; successivamente subentrarono i monaci Domenicani rimanendovi fino alla soppressione napoleonica. Nel 1849 fu anche uno dei punti più importanti per la difesa di Venezia;

SAN GIORGIO IN ALGA, tale denominazione ha origine dalle alghe marine che col deflusso delle acque vanno a depositarsi attorno agli argini perimetrali; ancor oggi esistono, in parte, la chiesa gotica ed il Convento, ove per secoli succedettero vari ordini monastici.

Motivazione: « Perchè tali isole, conservando, fra l'altro, ancor oggi notevoli ed estese masse di verde emergenti dalle acque della Laguna veneta, con le loro caratteristiche e tradizionali casette distribuite qua e là, i pittoreschi tortuosi canali interni e rive che le attorniano, dotati di piccoli rudimentali approdi, cosidette « Cavane », costituiscono un impareggiabile insieme di interessantissime e suggestive vedute panoramiche di eccezionale bellezza naturale; degna cornice allo specchio lagunare di Venezia ».

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti posti al presente ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. ing. Mario NONO

Il segretario: Giacomo LIZZIO

(8400)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1956, modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1958 con il quale il gr. uff. avv. Arturo Frinzi, il comm. Giuseppe Bovo ed il cav. uff. Floralpino Chiodi vennero rispettivamente confermati presidente e vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Considerato che il gr. uff. avv. Arturo Frinzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Giuseppe Bovo ed il cav. lav. dott. Mario Balestrieri sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(9020)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1959, con il quale l'avv. Giovanni Carignani ed il conte comm. prof. dott. Giovanni Sardi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca;

Considerato che la carica di presidente è rimasta vacante a seguito del decesso dell'avv. Giovanni Carignani;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. rag. Luigi Marchi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(8913)

DECRETO PREFETTIZIO 23 dicembre 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione di tale consesso in conformità alle disposizioni suindicate;

Viste, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto, le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate, e sentito in merito, ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 12, il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Frosinone, per il triennio 1962-64, è costituito come segue:

***Presidente*:**

Il Prefetto di Frosinone.

Componenti:

Il medico provinciale di Frosinone;

Il veterinario provinciale di Frosinone;

Il presidente del tribunale di Frosinone;

L'ingegnere capo del Genio civile di Frosinone;

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone;

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Frosinone;

Il capitano C.S.A. dott. Renato Amorosa, ufficiale medico in servizio presso la scuola elicotteri dell'aeroporto - Frosinone;

L'ufficiale sanitario del comune di Frosinone;

Il dott. Giovanni Stirpe, medico condotto;

Il dott. Alberto Facci, direttore incaricato della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Frosinone;

Il dott. Igino Napoli, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Frosinone;

Il rag. Giulio D'Agostini, presidente dell'ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Il prof. dott. Pasquale Jacobellis, direttore sanitario incaricato dell'ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Il prof. dott. Giuseppe Miano, primario medico dell'ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Il prof. dott. Pietro Celli, primario chirurgo dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Sora;

Il dott. Ernesto Spaziani, dottore in medicina e chirurgia;

Il dott. Benito Nagar, dottore in medicina e chirurgia;

Il dott. Giuseppe Grande, dottore in medicina e chirurgia, specialista in pediatria;

L'avv. Ermenegildo Perlini, esperto in materia amministrativa;

Il dott. ing. Armando Vona e dott. ing. Roberto Tamburrini, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Il dott. Salvatore Tremiterra, rappresentante dell'ordine dei medici della provincia di Frosinone;

Il dott. Pietro Salvatori, rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia di Frosinone;

Il dott. Camillo Morganti, rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia di Frosinone;

La signorina Celestina Mazzoni, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

La signora Vittoria Bassano, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali; assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Il dott. Francesco Pellegrino, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Il dott. Pietro Zabarini, rappresentante dell'Istituto anzionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Il dott. Stefano Oliva, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Il dott. Renato Manzi, segretario.

Frosinone, addì 23 dicembre 1961

Il prefetto: JANNONI

(9016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Trentinara (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.132.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8649)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 24, l'Amministrazione comunale di Serre (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8650)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Santomenna (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.924.263 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8651)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 35, l'Amministrazione comunale di Santa Marina (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.055.973 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8652)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 400-AL », della ditta Grassi Pietro già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei due marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8604)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta del concorso a quaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presso il Compartimento di Reggio Calabria, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo « Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1961, n. 3671, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Reggio Calabria;

Delibera:

La prova scritta del pubblico concorso a quaranta posti di cantoniere, citato nelle premesse, avrà luogo il 24 gennaio 1962 in Reggio Calabria, presso il Deposito locomotive - Aula scuola - via Pacinotti.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(9012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 101908 del 19 giugno 1961, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona alla data 30 novembre 1960;
Visto il verbale n. 8 in data 18 novembre 1961, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;
Accertata la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risutate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Dal Prà Adelina	punti 67,196	su 100
2. Pizzamiglio Rosetta	» 62,517	»
3. Ugolini Iole	» 61,848	»
4. Garò Amalia	» 61,330	»
5. Mosella Giovanna	» 61,017	»
6. Visioli Adele	» 61,000	»
7. Mirandola Maria	» 59,899	»
8. Galli Licia	» 59,801	»
9. Furletti Anna Maria	» 58,903	»
10. Veneri Mazzola Delia	» 58,625	»
11. Pizzinato Ivana	» 58,449	»
12. Tagliapietra Luigia	» 57,579	»
13. Belleri Maria Laura	» 57,563	»
14. Bergamini Virginia	» 57,186	»
15. Baldin Cadore Franca	» 56,707	»
16. Pistoia Liliana	» 56,631	»
17. Leso Luigia	» 56,547	»
18. Braga Virginia	» 55,590	»
19. Mazzi Celide	» 55,434	»
20. Alessandri Adriana	» 54,801	»
21. Baroni Severina	punti 54,375	su 100
22. Pongan Francesca	» 53,903	»
23. Valentini Maria Fatma	» 53,701	»
24. Pastorello Bruna	» 53,435	»
25. Bertolazzi Margherita	» 53,187	»
26. De Gaspari Maria Antonietta	» 53,125	»
27. Vaira Bartolomea	» 52,842	»
28 Bianchini Luciana	» 52,801	»
29. Ziletti Antonietta	» 52,745	»
30. Pompignoli Anna Maria	» 52,198	»
31. Franzini Mara	» 51,733	»
32. Lave Rita	» 51,713	»
33. Corbellini Irene	» 49,125	»
34. Ghidotti Maria	» 47,775	»
35. Giacomi Maria	» 42,981	»
36. Govoni Enrica	» 42,312	»
37. Pompignoli Paola	» 41,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 30 novembre 1961

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 101908 del 19 giugno 1961, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona alla data 30 novembre 1960;
Visto il proprio decreto n. 104511 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso medesimo;
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;
Visto l'ordine indicato dalle singole candidate nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Dal Prà Adelina: Velo Veronese;
2) Pizzamiglio Rosetta: Erbezzo;
3) Ugolini Iole: Pressana;
4) Garò Amalia: Sant'Anna d'Alfaedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 30 novembre 1961

Il medico provinciale: DE MARCO

(8429)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 422 del 1° aprile 1961;
Vista la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei in detto concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 3107 del 2 settembre 1961;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei

concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Corda Eugenio	punti	53,114	su 100
2.	Sequi Bruno	»	52,991	»
3.	Canetto Domenico	»	52,455	»
4.	Soro Eugenio	»	51,995	»
5.	Matta Giovanni	»	51,282	»
6.	Galasso Giovanni	»	50,628	»
7.	Sini Antonio	»	50,587	»
8.	Biddau Arnaldo	»	49,854	»
9.	Lostia Giov. Battista	»	49,705	»
10.	Canetto Graziano	»	49,455	»
11.	Fronteddu Maoro	»	49,355	»
12.	Selva Giorgio	»	49,296	»
13.	Angoletta Salvatore	»	48,900	»
14.	Pisano Salvatore	»	48,555	»
15.	Calia Tito	»	48,414	»
16.	Mameli Aldo	»	48,069	»
17.	Arca Sebastiano	»	47,546	»
18.	Marchi Mariuccia, più anziana	»	47,523	»
19.	Sau Gabriele	»	47,523	»
20.	Mulas Cristoforo	»	47,228	»
21.	Mameli Tito	»	47,205	»
22.	Congiu Giovanni	»	47,151	»
23.	Ninna Fernando	»	46,955	»
24.	Ferrai Fortunato	»	[illegible]	»
25.	Fanari Ettore	»	46,546	»
26.	Sini Leonarda	»	46,387	»
27.	Masia Giov. Battista	»	46,151	»
28.	Fulio Paolo	»	46,023	»
29.	Frau Sebastiano	»	46,000	»
30.	Dologu Fausto	»	45,978	»
31.	Pala Gavino	»	45,837	»
32.	Muscas Giovanni	»	45,819	»
33.	Massidda Mario	»	45,773	»
34.	Serra Angelo	»	45,728	»
35.	Serri Francesco	»	45,523	»
36.	Rocca Antonio	»	45,455	»
37.	Sechi Pietro	»	45,446	»
38.	Soggiu Rafaele	»	45,151	»
39.	Patteri Salvatore	»	45,000	»
40.	Sulis Angelo	»	44,887	»
41.	Ferrara Renato	»	44,682	»
42.	Sanna Ottavio	»	44,502	»
43.	Pisano Nicolino	»	44,257	»
44.	Murgia Antonio	»	44,250	»
45.	Caruso Pier Luigi	»	43,750	»
46.	Manca Giuseppe	»	43,682	»
47.	Manurrita Luigi	»	43,523	»
48.	Obino Pietro Paolo	»	43,227	»
49.	Pulixi Sandra	»	43,114	»
50.	Pala Luigi	»	43,000	»
51.	Casera Cesare	»	42,023	»
52.	Manchinu Gavino	»	41,500	»
53.	Murgia Giovanni	punti	41,250	su 100
54.	Manconi Marcello	»	40,730	»
55.	Lussu Rinaldo	»	39,706	»
56.	Foddis Italo	»	39,023	»

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 1° dicembre 1961

Il medico provinciale: PUTZU

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 4361, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 422 del 1° aprile 1961;
Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidato risultato idoneo;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei, al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Corda Eugenio: Consorzio Suni-Tinnura-Flussio-Sagama;
2) Sequi Bruno: Tortolì;
3) Canetto Domenico: Laconi;
4) Soro Eugenio: Orani, 1ª condotta;
5) Matta Giovanni: Orotelli, 1ª condotta;
6) Sini Antonio: Ovodda;
7) Biddau Arnaldo: Atzara;
8) Lostia Giov. Battista: Ottana;
9) Canetto Graziano: Olzai;
10) Fronteddu Maoro: Consorzio Dualchi-Noragugume;
11) Selva Giorgio: Loceri;
12) Angoletta Salvatore: Ussassai;
13) Pisano Salvatore: Talana;
14) Calia Tito: Tiana;
15) Mameli Aldo: Esterzili.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro, e dei Comuni interessati

Nuoro, addì 1° dicembre 1961

Il medico provinciale: PUTZU

(8427)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.